Il Decreto pensionistico del 15 novembre

Indicizzazione, Aggiornamento requisiti di età e contribuzione e Aggiornamento coefficienti "Dini" in un unico decreto interministeriale. *Ex pluribus, unum*

di Red. Ref. | www.reforming.it

<u>A novembre</u> di ogni anno <t>, un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ufficializza il tasso di rivalutazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno <t+1>. Il tasso è il <u>FOI s.t.</u> previsto per l'anno <t> al netto della differenza tra il FOI s.t. già riconosciuto in via preventiva dal 1° gennaio dell'anno <t-1> e il suo valore effettivo divenuto noto nel corso dell'anno <t>.

Se < t > è anno pari, nell'ultima parte dell'anno, solitamente novembre o dicembre, un decreto direttoriale interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ufficializza i nuovi coefficienti "Dini" di trasformazione del montante nozionale in rendita pensionistica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno < t+1 >.

Se < t > è anno dispari, all'incirca a metà anno, solitamene giugno o luglio, un decreto direttoriale interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ufficializza i nuovi requisiti anagrafico-contributivi di pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno < t+2 >.

PRIMA PROPOSTA — Si suggerisce di istituire il **Decreto pensionistico**, decreto interministeriale a ricorrenza annuale e finalità meramente ricognitiva del valore di parametri pensionistici, emanato il 15 novembre o il primo giorno feriale successivo, e contente in tre articoli distinti: il tasso di rivalutazione delle pensioni già in erogazione, la tabella con i nuovi coefficienti "Dini" se l'anno è pari, l'incremento dei requisiti anagrafico contributivi per l'uscita se l'anno è dispari. Al posto di tre atti, un unico atto ben scritto ed emanato in data certa.

SECONDA PROPOSTA — Come suggerito in un <u>precedente paper</u>, se si allineano i tempi di aggiornamento dei requisiti di uscita e dei coefficienti "Dini", ufficializzati con decreto in < t > con vigenza dal 1° gennaio di < t + 2 >, il Decreto pensionistico in < t > contiene, negli anni pari, solo un articolo con l'annuncio del tasso di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal gennaio successivo in < t+1> e, negli anni dispari, anche altri due articoli con, rispettivamente, l'aggiornamento dei requisiti di uscita e l'aggiornamento dei coefficienti "Dini", entrambi con decorrenza dal secondo gennaio successivo in < t+2>.

Red. Ref. Website: www.reforming.it mail: info at refoming.it twitter: refomingit

